

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Francesco Emilio STANDOLI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe ALTIERI	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Vincenzo DI MAGGIO	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Gaeta ha emesso la seguente

SENTENZA

nei confronti Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] e domiciliato in [OMISSIS], iscritto all'Ordine Forense di Teramo domiciliato in [OMISSIS] rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di L'Aquila nonché da se stesso avverso la decisione n. 6/2020, pronunciata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila in data 12.11.2018, notificata il 7 febbraio 2019, con la quale le veniva comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, regolarmente citato, nessuno è presente;

il Presidente domanda al difensore se è iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti e l'avv. [OMISSIS] dichiara di non essere iscritto.

Il Consigliere relatore avv. Vincenzo Di Maggio svolge la relazione dando atto che il ricorso è sottoscritto anche dal ricorrente pertanto è ammissibile;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Con esposto datato 23.09.2015, presentato all'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, Sig.ra [ESPONENTE] si doleva del comportamento osservato dall'Avv. [RICORRENTE], iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Teramo, il quale, a suo dire, aveva omesso di dar corso all'incarico ricevuto, nonché le dovute informative e di aver, così, determinato irrimediabilmente, per intervenuta prescrizione, il diritto della ricorrente ad ottenere il risarcimento danni per responsabilità professionale dalla collega [AAA].

Quest'ultima, a sua volta, era stata condannata dall'Ordine degli Avvocati di Ascoli per non aver riassunto la causa di divorzio nei confronti del sig. [BBB], proseguita per le sole determinazioni relative all'assegno di mantenimento, ed aver così determinato l'estinzione del diritto a percepire la quota spettante della pensione di reversibilità a sè spettante in concorso con la nuova consorte dell'ex marito, così come stabilito dalla S.C. con sentenza n. [OMISSIS] del [OMISSIS].2010, determinando così la restituzione all'INPDAT, ente erogatore, di circa 66.000,00 euro.

La Sezione Giudicante del Consiglio Distrettuale di disciplina dell'Aquila, dopo gli adempimenti di rito, con delibera del 17.11.2017, apriva il procedimento disciplinare contestando all'incolpato i seguenti addebiti:

"art 8 del Codice Deontologico previgente, (art. 12 del Codice Deontologico attualmente vigente) violazione del dovere di diligenza; art. 38 del Codice Deontologico previgente (art. 26 comma III del Codice Deontologico attualmente vigente) inadempimento al mandato nonché art. 40 del Codice Deontologico previgente, (art. 27 comma VI del Codice Deontologico attualmente vigente) violazione del dovere di informazione, perché dopo aver assunto l'incarico dalla Sig.ra [ESPONENTE] nell'anno 2012 di agire nei confronti dell'avv. [AAA] al fine di ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità professionale, ometteva di dare adempimento al mandato fornendo alla cliente informazioni non veritiere in ordine alla causa che, in realtà, non aveva incardinato e, successivamente, con raccomandata del 22 luglio 2015, comunicava alla cliente medesima di non poter proseguire nel mandato conferito.

In Alba Adriatica sino al 22 luglio 2015".

Il CDD, dopo aver acquisito la documentazione prodotta dalla esponente, ascoltata la stessa ed il teste da essa indicato, tenute in non cale le scarse difese dell'incolpato il quale negava ogni addebito, alla presenza del suo avvocato di fiducia, con provvedimento reso in data 12.11.2018, notificato il 7 febbraio 2019, riteneva provata la responsabilità disciplinare dell'odierno ricorrente e, in applicazione artt.52 della Legge n.247/2012 e 29

del Regolamento del C.N.F. n.02/2014, *“considerati i parametri di cui all'art.21 del Codice Deontologico Forense, nonché la non trascurabile gravità della condotta complessivamente posta in essere e per un notevole lasso di tempo, dall'incolpato in danno della parte assistita, condotta sicuramente rilevante anche in termini di conseguente disdoro della classe forense”*, applicava allo stesso la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi quattro.

Il ricorrente impugnava tempestivamente suddetto provvedimento, dinanzi a questo Consiglio, notificando il relativo ricorso in cui chiedeva:

- Preliminarmente, di riaprire l'istruttoria, con l'audizione (richiesta anche dinanzi al CDD, ma non ammessa) del medesimo ricorrente e di un ulteriore testimone, l'Avv. [OMISSIS] (collega di studio);
- In via principale, di essere dichiarato non responsabile per le violazioni contestate;
- In subordine, ove rilevata la sua responsabilità per gli illeciti contestati, una riduzione della sanzione irrogata.

Giova evidenziare che l'avv. [OMISSIS], al quale il ricorrente ha conferito incarico di rappresentarlo innanzi a questo Consiglio, non è iscritto all'Albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori: tuttavia, il ricorso è sottoscritto anche dal ricorrente, il che ne implica l'ammissibilità.

Pur non articolate in motivi specifici di impugnazione ma in un *unicum* argomentativo, le difese dell'incolpato sono tutte tese a dimostrare, nei fatti, l'assoluta incongruenza e contraddittorietà delle affermazioni rese dall'esponente e dal teste escusso nonché la correttezza deontologica osservata dall'incolpato nei fatti ascritti.

- Rassegnava le conclusioni, chiedendo:

“che l'On Consiglio Nazionale Forense in via preliminare voglia riaprire l'istruttoria al fine di consentire all'Avv. [RICORRENTE] di esporre personalmente le proprie ragioni unitamente al teste indicato avvocato [OMISSIS] (collega di studio). Nel merito si chiede che l'On Consiglio Nazionale Forense voglia in totale riforma del provvedimento impugnato emettere provvedimento di discolpa dell'Avv. [RICORRENTE] per i capi di incolpazione a suo carico in quanto non suffragati da mezzo di prova alcuna o insufficientemente provati. In subordine si chiede che l'On. Consiglio Nazionale Forense voglia disporre a carico dell'Avv. [RICORRENTE] misura meno afflittiva di quella comminata atteso altresì la sua incensuratezza, ed in estremo subordine si chiede disporsi una riduzione temporale della sanzione comminata”.

All'udienza del 20.10.2022, alla presenza del P.G. della Suprema Corte, l'avvocato [RICORRENTE] si riportava al contenuto ed alle conclusioni rassegnate nel ricorso e la decisione veniva così riservata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato in fatto ed in diritto e come tale deve essere rigettato.

Sebbene le condotte siano multiple ed essere considerate singolarmente, esse devono condurre ad una valutazione complessiva del comportamento adottato dal [RICORRENTE] nei fatti ascritti.

In primo luogo, quindi, viene ad essere presa in considerazione la violazione dell'Art. 12 NCDF (già art. 8 CDF Prev.), in uno, con la violazione dell'art. 26, c. 3 NCDF (già 38 CDF Prev.).

Quindi è imprescindibile chiederci se la rinuncia (invero, scarna) all'incarico operata dall'incolpato a mezzo lettera a.r. del 22.7.2015, dopo tre anni dal conferimento (fatto pacifico perché non contestato) valga ad esonerarlo da qualsiasi responsabilità.

Ciò non appare, avuta considerazione di un duplice motivo:

Essa è inidonea *“ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno d'iniziare un processo o intervenire in giudizio”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 18 dicembre 2020; Conf. Cass. Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza n. 19520 del 19 luglio 2019);

- *Ca va sans dire*, l'avv. [RICORRENTE] avrebbe dovuto evidenziare alla [ESPONENTE] le ragioni che sconsigliavano di intraprendere un giudizio nei confronti della Collega Senese, ancorchè i termini prescrizionali fossero o meno decorsi (10 anni dalla mancata riassunzione del giudizio, di che trattasi ovvero dalla sentenza della S.C. del 10.9.2010 - momento in cui la [ESPONENTE] ha avuto la consapevolezza del danno) e che esso, contrariamente alla generica ed apodittica affermazione, avrebbe potuto (in ipotesi) trovare accoglimento sia in merito all'*an* che al *quantum*, sulla scorta della stessa documentazione messa a sua disposizione.

Giova, sotto questo aspetto, evidenziare che la Suprema Corte, con sentenza depositata in Cancelleria il 09.06.2010, aveva accolto il ricorso, attribuendo alla [OMISSIS] (nuova consorte del marito dell'esponente) l'intera pensione di reversibilità, motivando come segue:

"Il diritto del coniuge" divorzio alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite - di cui all'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 - presuppone (anche ai sensi dell'art 5 della legge 28 dicembre 2005 n. 263 ...) che il richiedente al momento della morte dell'ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell'art. 5 della legge predetta (in tema, cfr. tra le numerose altre, Cass. 2006/5422, 2007/12149, 2008/21002)".

Dunque, non essendo più titolare neppure dell'assegno provvisorio di divorzio a causa dell'estinzione del relativo giudizio, pendente per le sole statuizioni economiche, per la sua mancata riassunzione la [ESPONENTE] aveva perso il diritto a percepire la reversibilità.

Giova, altresì, evidenziare che la rinuncia all'incarico è stata comunicata a distanza di tre anni dal suo conferimento, e che su tale aspetto si condivide l'orientamento di questo Consiglio nel ritenere che costituisca *"violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato"* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 30 del 25 febbraio 2020).

Ovviamente, a poco vale acquisire la prova se sia stata rilasciata o meno una procura speciale, attesa la sostanziale differenza tra essa ed il conferimento dell'incarico (circostanza mai negata).

Suddetta condotta, peraltro, è stata osservata in violazione dell'Art. 27, c. 6 NCDF (già art. 40 CDF Prev.)

Si riaffermano, a tal proposito, i precedenti giurisprudenziali di questo Consiglio con cui si è puntualizzato che *"l'art. 27 cdf (già art. 40 codice previgente), nel disciplinare gli obblighi di informazione, impone in ogni caso una corretta e veritiera informazione a prescindere dalla innocuità reale o virtuale delle comunicazioni non corrispondenti al vero. Infatti, un rapporto fiduciario quale quello che lega l'avvocato al cliente non può certamente tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del "rapporto fiduciario" proprio consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate all'assistito".* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 139 del 7 luglio 2021; In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 27 luglio 2020).

Non v'è chi non veda nel ritardato, incompleto, scarno e fuorviante modo attraverso il quale il [RICORRENTE] ha rinunciato all'incarico la violazione dei precetti deontologici ascritti alla sua condotta.

Tutte le altre circostanze sono semplici corollari che possono solo "colorare" la vicenda senza purtuttavia alterarne la sostanza, ancorché trovino conferma proprio attraverso l'apparente, ma insignificante, contraddittorietà delle deposizioni dell'esponente e del teste.

Di talché le richieste istruttorie articolate dall'incolpato nell'atto di impugnazione appaiono irrilevanti perché nulla potrebbero aggiungere a quanto risulta dagli atti acquisiti dal CDD. Pertanto, esse devono essere rigettate.

Il Consiglio, ritiene, infine, di condividere l'assunto del C.d.D. Aquilano che visti *“i parametri di cui all'art.21 del Codice Deontologico Forense, nonché la non trascurabile gravità della condotta complessivamente posta in essere e per un notevole lasso di tempo, dall'incolpato in danno della parte assistita: condotta sicuramente rilevante anche in termini di conseguente disdoro della classe forense, ritiene adeguata quella della sospensione dall'esercizio della professione per mesi quattro”*.

P.Q.M.

Visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n.37;
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso;

Dispone che, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Ottobre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesco Emilio Standoli

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 novembre 2022.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria